



XI LEGISLATURA

**SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE**

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2022, N. 9

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ, LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI

N. 7 - 2022

Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative.

L'obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica dell'attuazione delle leggi.

Pubblicazione a cura

dell'Area assistenza tecnico legislativa, monitoraggio e attuazione delle leggi, adempimenti derivanti dall'appartenenza all'UE

Redazione Paola Carra

☎ 06.6593.2388 ✉ pcarra@regione.lazio.it

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2022, N. 9

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ, LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 21 giugno 2022, n. 52, entra in vigore il 21 luglio 2022

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 9/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>ART. 5 comma 2 approvare linee guida e capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia</p>	<p>deliberazione</p>	<p>non indicata</p>

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 9/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>ART. 10 comma 1 adottare il Codice etico dei contratti pubblici regionali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ prevede la formale obbligazione delle stazioni appaltanti e dei concorrenti e degli aggiudicatari, ivi compresi i subappaltatori dei medesimi, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, rotazione degli incarichi e delle figure nell'ambito di appalti e affidamenti 	<p>Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente</p>	<p>deliberazione</p>	<p>entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge (18 novembre 2022)</p>

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 9/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
✓ costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle società controllate			

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 9/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>ART. 12 comma 1 costituire il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro che ha i seguenti compiti: ¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisire informazioni e dati sulle procedure di appalto o di concessione per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario • predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e elementi raccolti, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali 	Presidente della regione	decreto	non indicata

¹ Il Comitato è stato istituito dall'articolo 11 della legge presso la struttura regionale competente in materia di lavoro.

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 9/2022	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<ul style="list-style-type: none"> • redigere un <i>report</i> annuale sul modello di organizzazione e gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 • elaborare atti di indirizzo - da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale - finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi per coordinare le procedure e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro 			
<p>comma 9 disciplinare le modalità operative e di gestione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro</p>	Giunta regionale	deliberazione	entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (19 settembre 2022)